



diritto & religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XI - n. 2-2016
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

dicato la propria attenzione da Maestro.

Più personale il ricordo di Sandro Gherro, il che ci dà anche una sua dimensione privata e individuale. Non vi è dubbio che l'apprezzamento dei colleghi su De Luca fosse sicuramente più che positivo; e non vi è dubbio che questo fosse confortato da dichiarazioni di stima e di amicizia.

Francesco Margiotta Broglio pone un rapporto tra De Luca e i tempi da lui vissuti sulla base di ricordi personali con riferimento alla c.d. scuola romana.

Enrico Vitali, infine, che era stato assistente di De Luca quando questi era subentrato a Milano al Magni, dà un quadro più completo del suo impegno scientifico.

In calce, ma sarebbe stato il caso di porlo all'inizio, il ricordo della figlia Nicoletta, molto bello e toccante, alla quale si deve questa iniziativa.

In Appendice alcune lettere di Jemolo a De Luca, degli inizi degli anni '40, e di De Luca a Jemolo, da cui traspare tutto l'affetto e l'amicizia tra il Maestro e l'allievo.

Volumi come questi danno la misura del clima attraverso il quale si è sviluppata una disciplina, che richiede partecipazione umana ed una particolare dedizione e vocazione.

E non v'è dubbio, infine, che Luigi De Luca fosse tra gli ecclesiasticisti italiani uno dei più sensibili e migliori, dal momento che la scuola del diritto ecclesiastico italiano non ha da temere alcuna concorrenza.

Mario Tedeschi

ANTONIO FUCILLO (ed.), *The Marrakech Declaration. A bridge to Religious Freedom in Muslim Countries?*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 1-186.

La Dichiarazione di Marrakech, per la tutela dei diritti delle minoranze religiose negli Stati islamici, è l'esito della

Conferenza internazionale che si è svolta a Marrakech dal 25 al 27 gennaio 2016, organizzata con il patrocinio del Re del Marocco, Mohammed VI, del Ministero degli Affari Islamici del Regno del Marocco e del Forum per la Promozione della pace nelle società musulmane. Più di 250 leader di Paesi musulmani, nonché muftì, studiosi e accademici hanno deciso di ricordare i mille e 400 anni dalla Costituzione di Medina, siglando una Carta comune, con la quale si vuole garantire la tutela delle minoranze religiose e si riconosce uguale dignità a tutte le confessioni religiose.

L'invito contenuto nella Dichiarazione è quello di sviluppare il concetto di cittadinanza "inclusiva" dei diversi gruppi culturali e sociali, senza tradire i principi del diritto islamico. Nondimeno, viene chiesto ai rappresentanti di tutte le religioni di «contrastare ... le forme di fanatismo religioso, diffamazione e denigrazione di ciò che le persone ritengono sacro, così come tutti i discorsi che promuovono odio e fanatismo». Il punto decisivo del Documento è da ravvisarsi nell'affermazione del principio secondo cui «è inconcepibile usare la religione allo scopo di aggredire i diritti delle minoranze religiose nelle nazioni musulmane». Tra gli studiosi e gli accademici che hanno collaborato alla redazione del testo della Dichiarazione, per l'Italia ha preso parte Antonio Fucillo, ordinario di Diritto Ecclesiastico e di Diritto Interculturale e delle Religioni, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN), con una rappresentanza di giovani studiosi dello stesso Ateneo. Ora, ad un anno dall'importante iniziativa, viene proposta un'ampia e strutturata riflessione – con contributi scritti in lingua inglese e tradotti in italiano, ad eccezione di un capitolo redatto in lingua francese – sulla Dichiarazione di Marrakech.

Il volume si apre con il saggio di Fucillo - "The Marrakech Declaration betwe-

en formal religious freedom and personal establishment: a juridical connection between islam and others”-, il quale analizza il contenuto giuridico del documento in esame, attraverso la lente prospettiva del Diritto Interculturale. Innanzitutto per Fuccillo, che è il curatore del volume, la Dichiarazione di Marrakech costituisce una «*pietra miliare nel percorso di ricerca e di definizione dei contenuti*» del diritto di libertà religiosa (p. 16). Infatti, secondo l’A., superata in dottrina la questione della qualificazione formale del diritto di libertà religiosa, ci si trova dinnanzi al problema di qualificare *sostanzialmente* tale diritto in tutti i sistemi giuridici, caratterizzati, a tutt’oggi, da una disomogeneità valoriale di fondo anche del tessuto sociale, dovuta alle differenze culturali e religiose della popolazione nel territorio. È questa una sfida che si gioca, soprattutto, sul terreno dei simboli religiosi, e rispetto alla quale – secondo Fuccillo – si rende necessario l’adozione di un «*approccio ermeneutico fondato sul concetto di “inclusività”, che legittimi la simbologia religiosa*» (p. 17). Dinnanzi ad un ritorno della religione e del sacro nella sfera pubblica, in una società in cui l’appartenenza religiosa si configura quale elemento identitario e distintivo della persona umana, gli ordinamenti giuridici hanno la «*primaria*» esigenza di «*combattere*» la «*religiophobia*» (di cui la cosiddetta «*islamofobia*» è una specificazione), che può manifestarsi nei modi più vari, come, tra gli altri, la «*ghettizzazione della religione al di fuori della vita sociale e istituzionale nei paesi occidentali*» (p. 19). La Dichiarazione è, quindi, il prodotto di un ampio dibattito in merito alla «*delicata relazione che intercorre tra “esercizio della libertà di religione” e “conflitti interreligiosi”, e ciò anche con riguardo alla tematica specifica della protezione delle minoranze religiose nei paesi a maggioranza musulmana*» (p. 20). Da ciò ne consegue che l’appartenenza religiosa dell’individuo si declina nelle forme di un diritto (*rectius*, di un ordinamento

giuridico) capace di governare le tensioni interreligiose (p. 21), avocando a sé – e non potrebbe essere altrimenti – il difficile compito di «*produrre un argine alle condotte discriminatorie e persecutorie anche promuovendo legislazioni locali che consentano un pieno esercizio delle libertà di religione*» (p. 22). In questa prospettiva, la Dichiarazione di Marrakech rappresenta uno snodo importante verso «*lo sviluppo del dialogo interreligioso*» e verso «*il riconoscimento di un diritto di libertà religiosa che sia universalmente riconosciuto come tale*» (p. 25). Ma, come fa notare Fuccillo – il quale rivendica un orgoglioso «*io c’ero*» – la Dichiarazione non ha avuto molta «*eco*» nel mondo occidentale né sono stati colti a sufficienza gli «*elementi innovatori*» del Documento (p. 26). Tra questi si può annoverare, certamente, la volontà di proporre un’inedita lettura del «*problema giuridico della libertà di culto*» nella tradizione islamica. Infatti, rispetto a questo principio ai giuristi musulmani è fatto appello di impegnarsi per «*ricostruire nei loro sistemi un diritto di libertà di culto e di religione da riconoscere ai non islamici, diritto che sia ancorato all’idea “non politica” di cittadinanza*» (p. 25).

Nel contributo “Possible Reflexes of Marrakesh Declaration on the Canonic Discipline of Disparitas Cultus in Morocco and Tunisia”, Raffaele Santoro mette a fuoco la rilevanza che la Dichiarazione di Marrakech riveste per i cattolici che vivono, da minoranza, negli Stati dell’Africa settentrionale, in particolare, con riferimento alla disciplina del diritto di famiglia. Il Documento, da questo punto di vista, può costituire «*un ponte tra due diverse civiltà, avendo impresso un importante passo in avanti verso la costruzione di una effettiva tutela delle minoranze religiose negli Stati arabi*» (p. 40). Secondo l’A., l’urgenza della «*cooperazione tra tutti i gruppi religiosi*» ha ispirato la Chiesa cattolica ad assumere un atteggiamento di apertura, come confermato dai richiamati pronunciamenti di Benedetto XVI e di

Francesco; oggi, però, si rende necessario avviare un «percorso culturale e politico» (p. 42) che sancisca il riconoscimento del principio di una tutela generale dei fedeli «in quanto cittadini nel quadro dello stato di diritto» (p. 42). Il contributo di Santoro pone al centro della sua analisi l'istituto matrimoniale quale ambito normativo tra i più sensibili alle dinamiche di adeguamento degli istituti canonistici nei territori di missione, in particolare in quelle zone in cui convivono persone di diverse fedi religiose e dove i cattolici rappresentano una minoranza. L'impedimento matrimoniale da *disparitas cultus*, previsto nella disciplina matrimoniale di differenti diritti confessionali, come il diritto canonico e il diritto islamico, ancora oggi è motivo di discriminazione nella sfera della libertà dell'individuo. La Dichiarazione di Marrakech, da questo punto di vista, è auspicabile porti alla revisione di quelle «norme straniere che di fatto limitano l'esercizio della libertà religiosa e matrimoniale anche qualora il relativo esercizio, da parte di cittadine tunisine e marocchine, così come di altri Stati i cui ordinamenti in materia di famiglia rinviano al diritto islamico, avviene al di fuori dei relativi confini nazionali per effetto della contemporanea mobilità sociale» (p. 47). D'altro canto, a partire dalle indicazioni della Conferenza Episcopale Regionale dell'Africa Settentrionale, da un punto di vista strettamente canonistico, si rende evidente come l'esercizio della libertà religiosa e lo *ius connubii* debbano essere ancorati al «principio del mutuo rispetto» (p. 51).

Il saggio di Francesco Sorvillo, "From the Constitution of Medina to the Marrakesh Declaration: reflections on the Juridical Protection of Religion Minorities in Muslim Countries", propone una contestualizzazione della Dichiarazione nel tessuto teorico e storico dell'ordinamento islamico. La «base giuridica» della Dichiarazione di Marrakech è da ricercare nella Carta di Medina, che può

essere considerata come «la base teorica del costituzionalismo contemporaneo di tradizione islamica» (p. 65). In realtà, la collocazione della Dichiarazione nel sistema delle fonti del diritto islamico potrebbe risultare «ambigua» (p. 66), se non fosse per i richiamati profili di affinità tra il Documento e la Carta di Medina, nonché per la contiguità con altri principi del diritto islamico, come il principio di consultazione (*shura*) e l'opinione concorde della Comunità (*ijm*). Del resto, ad «aumentare esponenzialmente il valore» (p. 66) della Dichiarazione sono i principi di tolleranza, di dialogo e di protezione in essa contenuti. Ed, ancora: «la Dichiarazione ammette per la prima volta che nel mondo musulmano è ormai indifferibile una profonda revisione culturale rivolta ad eliminare le scorie accumulate nei processi di insegnamento e di costruzione culturale» (p. 71).

Sulla nozione di «cittadinanza inclusiva» si sofferma Ludovica Decimo nel contributo "‘Inclusive Citizenship’: the necessity to Establish a Interfaith Dialogue in Modern Islamic Society", in quanto la Dichiarazione di Marrakech si pone l'obiettivo della «creazione di una società pluralistica formata da continue interazioni sociali tra le diverse culture e religioni» (p. 80). Nell'analizzare, quindi, i principi fondamentali della società islamica, è complessa la lettura della posizione delle minoranze religiose non-musulmane all'interno della realtà islamica, considerata che l'«identificazione» tra la religione e lo Stato coinvolge, inevitabilmente, il rapporto tra fedele e cittadino. Se la Carta di Medina, infatti, attribuisce, per la prima volta, una particolare forma di cittadinanza mediante il riconoscimento della *ahl al-dhimmah*, per la tutela delle minoranze ebraiche e cristiane presenti nei territori musulmani, ancora i non musulmani, comunque sia, nella tradizione giuridica islamica, non sono considerati «cittadini» ma più semplicemente «soggetti». Si parla come

di «*cittadini di seconda classe*», privati del riconoscimento del diritto all'eguaglianza e la cui presenza è «*meramente tollerata*» nella società musulmana (p. 82). In questo contesto, Decimo ritiene ormai necessaria una «*nuova ermeneutica del Corano e della Sunna*» (p. 83) che conduca ad una «*riconciliazione sistematica e razionale tra l'Islam, il pensiero tradizionale islamico e i diritti universali*» (p. 83). Si passano così in rassegna approcci metodologici di studiosi islamici che hanno provato a scardinare il binario tradizionale «*musulmani/abl al-dhimmah*»: come la proposta di una cittadinanza “territoriale” di An-Na'im, oppure, la proposta di Al-Ghann sh basata su una inedita lettura delle Scritture. Come sottolineato dall'A., la «*sostanziale equiparazione tra musulmani e non-musulmani ... deve fondarsi su un costante dialogo tra le religioni, un confronto tra differenze e una reciproca comprensione delle rispettive tradizioni culturali*» (p. 84). Da ciò si può avviare l'auspicata transizione da un modello di «*cittadinanza come forma di appartenenza ad una comunità statale*» ad un concetto di «*cittadinanza partecipativa, in cui il cittadino sia membro della comunità politica*» (p. 85).

Il contributo di Fatima Ezzohra Benkaddour su “*Le Politique Religieuse De Sm Le Roi Mohammed VI*”, avvia la riflessione dalle parole che Re Mohammed VI ha rivolto ai partecipanti alla Conferenza internazionale (pp. 89-96). Per il sovrano, nel Marocco si sarebbe realizzata una «*convergenza interreligiosa*» che ha fatto conoscere un modello di civilizzazione singolare di coesistenza e di interazione tra i musulmani e i fedeli di altre religioni, in particolare gli ebrei e i cristiani (p. 93). Da ciò, la presa di consapevolezza che il mondo ha bisogno oggi dei «*valori delle religioni*» (p. 95) i quali – afferma ancora il Mohammed VI – rafforzano in noi la propensione alla tolleranza, all'amore e alla cooperazione. Tale discorso è indicativo per comprendere, da un lato,

il contesto culturale e religioso in cui la Dichiarazione prende forma, dall'altro, invece, come sottolinea Ezzohra Benkaddour, l'influenza positiva che il Documento può esercitare sulla politica religiosa attuale di quel Paese. Infatti, nonostante l'art. 6 della Costituzione del Marocco riconosca l'Islam come religione di Stato, anche l'ebraismo e il cristianesimo sono legalmente praticati nel territorio, ed anzi il loro esercizio – com'è sottolineato – è garantito costituzionalmente (p. 96). Si ricordi che nel 2011 Mohammed VI ha segnato il processo di liberalizzazione del Paese con l'adozione di una nuova Costituzione, redatta da una commissione consultiva e tecnica, capace di rispondere alla domanda di democrazia e al bisogno di modernizzazione istituzionale, con il riconoscimento del primato del diritto, dell'indivisibilità dei diritti dell'uomo, della superiorità delle convenzioni internazionali, della separazione e dell'equilibrio tra i poteri, delle libertà fondamentali e dei diritti delle donne, nonché con l'introduzione dell'eccezione di incostituzionalità (p. 98). Sebbene tale Costituzione non manchi di richiamare la *sharia*, nei termini di identità nazionale, non si attribuiscono ad essa forti implicazioni giuridiche (p. 99), così che il Marocco si presenta come potenziale laboratorio per le nuove dinamiche interculturali avviati dalla Primavera araba.

Il saggio di Federico Gravino su “*A Re-Universalisation of the Universal Declaration of Human Rights*” analizza la categoria dei diritti umani universali che, da un punto di vista teorico, necessita di essere “ridefinita”. Tant'è che la Carta Onu del 1948, secondo l'A., è «*universale solo nella forma, ma non nei contenuti, anche perché è nata in un clima poco interculturale e da un dialogo tra soggetti con la stessa formazione*» (p. 113). Il processo di universalizzazione dei diritti umani – inteso come «*... una piattaforma giuridica valida per tutti gli uomini*» (p. 113), o fondamento per «*of-*

frire una uguale ed effettiva tutela ai diritti dell'uomo in ogni angolo della Terra», (p. 114) – si scontra con il processo di regionalizzazione degli stessi diritti umani, che ha coinvolto anche una lettura “islamica” dei diritti dell'uomo confluita in diverse Carte di diritti. Gravino ne analizza tre: la *Dichiarazione islamica universale dei diritti dell'uomo* (1981), la *Dichiarazione dei Cairo sui diritti umani nell'Islam* (1990) e la *Carta Araba dei diritti dell'uomo* (1994 e 2004). Da questi Documenti emerge chiaramente come nella visione islamica «i diritti umani possano essere riconosciuti solo a persone con piena capacità giuridica e che, tra i propri requisiti, abbiano la fede musulmana» (p. 116). Si spiega così il significato del termine “re-universalisation” che compare nel titolo, in quanto «la Dichiarazione di Marrakech diventa occasione per estendere a livello universale i confini della Dichiarazione del 1948» (p. 119), e pertanto si inserisce in un nuovo processo di “(re)universalizzazione” dei diritti umani.

Il contributo di Angela Valletta “Religious Education: Revision of School Curricula by the Educational Institutions” approfondisce il rapporto tra il diritto all'istruzione e l'insegnamento confessionale in Marocco. D'altronde, la stessa Dichiarazione lancia l'appello al “mondo islamico” di una rielaborazione dei programmi scolastici e dei piani di educazione. Si tenga ben presente, sul tema, che il metodo educativo del Marocco, a partire dalla fase prescolare, è caratterizzato dalla conoscenza mnemonica dei versi del Corano. Le scuole coraniche, il cui insegnamento è affidato all'Imam della stessa moschea, preparano il discente alla scuola primaria. Qui la materia “dell'Unità dell'Educazione Islamica” è di contenuto «prettamente religioso» (p. 131), a differenza, poi, delle scuole secondarie, di primo e di secondo grado, in cui la disciplina si focalizza nella discussione di questioni giuridiche. Invero, come sottolinea Valletta, biso-

gnerebbe «prevedere gli stessi metodi di insegnamento attivi consigliati per le altre materie, utilizzando un manuale ufficiale così da provare a soffermarsi sui suoi contenuti sollecitando gli studenti a non limitarsi solo alla mera ripetizione mnemonica, ma favorendo anche una discussione attiva e critica» (p. 132). Da questo punto di vista, la Dichiarazione di Marrakech può segnare un momento importante anche nella riflessione sul diritto all'istruzione, considerato che «i libri di testo, in generale, e quelli di educazione religiosa, in particolare, sono attualmente pieni di riferimenti ad esempi di intolleranza e di inclinazione al razzismo e all'odio religioso» (p. 133). Così che i ragazzi nelle scuole del Marocco possano imparare quella che viene definita la «vera filosofia dell'Islam» (p. 134), ossia il rispetto reciproco.

Nel contributo “Legal Pluralism and Intercultural Dialogue as Instruments of Tutelage of the Religious Difference: the Declaration of Marrakech”, Antonella Arcopinto inserisce la Dichiarazione di Marrakech nel processo in fieri di una necessaria elaborazione di un pluralismo giuridico «fatto di regole fondate su valori di base condivisi e che tengano conto della diversità delle condizioni e delle situazioni di fatto esistenti in una società multiculturale» (p. 144). Non si può non concordare, per l'appunto, sul fatto che la convivenza in un contesto multiculturale implichi, inevitabilmente, «la rielaborazione della propria identità sia soggettiva che comunitaria» (p. 145). Si comprende, in tal modo, l'importanza del dialogo interculturale e, in particolare, interreligioso, ribadito pure da precisi Documenti delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea. È in questo senso che la Dichiarazione di Marrakech viene definita come un «progetto normativo di tutela delle minoranze religiose ed etniche ... finalizzato alla regolamentazione delle differenze e alla promozione del rispetto dell'identità umana universale, a prescin-

dere dalla diversità di fedi e background culturali» (p. 148).

Per Pierfrancesco Rina, con il contributo “Dignity, Human Rights and Citizenship of Contract Statement of Marrakech”, «una nuova dimensione morale umana» è posta ora «alla base di una reciproca convivenza» (p. 160). Non a caso la Dichiarazione di Marrakech viene contestualizzata in un più ampio processo di una nuova sensibilità interculturale che ha animato pure la “Dichiarazione comune” firmata da Papa Francesco e dal Patriarca di Mosca Kirill: «entrambe le Dichiarazioni lanciano le fondamenta per un rinnovato impegno nelle relazioni geopolitiche di pace, di accoglienza e di rispetto delle persone attraverso il rispetto delle minoranze religiose» (ibid.). Infatti, com'è dato pure notare, la pace sociale è raggiungibile attraverso la «riscoperta del reale ruolo etico delle religioni» (p. 161). Viene in rilievo, quindi, che la stessa Dichiarazione fa appello non ad una «tolleranza del gruppo religioso maggioritario» quanto ad una «condivisione di valori universali» (p. 163), i cui termini-chiave possono essere sintetizzati in accoglienza, integrazione e cooperazione. Il “risveglio delle coscienze” di cui si rende portatore Re Mohamed VI nel suo discorso presentata, quindi, il Marocco quale «modello di civiltà» in cui si sperimenta, e si è sperimentata, la «coesistenza e interazione pacifica tra musulmani e fedeli di altre religioni, tra cui ebrei e cristiani» (p. 165).

Il saggio di Roberta Greco “The 2139/2015 Ue Resolution In The Prospect of The Religious Minorities in Muslim Countries”, utilizza profili di comparazione, a cominciare dal riferimento alla Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2016 sul “Ruolo del dialogo interculturale, della diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali dell'UE”.

La risonanza è «ampia» in quanto «il dialogo interculturale non è giuridicamente disciplinato dal diritto nazionale, europeo o internazionale, ma si ancora implicitamente a principi che hanno come scopo il riconoscimento dei diritti umani e la tutela delle diversità culturali e religiose» (p. 175). E anche se la Risoluzione non è vincolante, come pure sottolineato, rimane «un atto destinato ad incidere in modo rilevante sugli ordinamenti normativi interni e sulle posizioni giuridiche dei singoli» (p. 178). La Dichiarazione di Marrakech si inserisce nel dibattito sulla tutela dei diritti della minoranze religiose in una società multiculturale che «costituisce un impegno a rispettare la libertà religiosa delle minoranze ed a favorire la cooperazione fra gruppi religiosi in tali contesti» (p. 180). Greco riconosce che la Risoluzione del Parlamento Europeo e la Dichiarazione «correttamente applicate, potrebbero garantire nel panorama internazionale, una maggiore tutela dei diritti e delle libertà delle minoranze» per rendere le differenze sociali e religiose «strumento di coesione e non di conflitto» (p. 182).

Insomma, questo volume, analizzando il Documento approvato a Marrakech offre una chiara prospettiva per la comprensione del percorso normativo che si profila nella tutela dei diritti umani, e segnatamente del diritto di libertà di religione, nella tradizione giuridica islamica. Sottolinea, per altro, la complessità delle questioni teoriche, storiche e positive sottese alla Dichiarazione citata, ponendo la questione se, e in che misura, nei Paesi a maggioranza musulmana si vada, pur lentamente, verso l'elaborazione di un paradigma universale del diritto di libertà di religione. E la risposta corale contenuta in questo bel volume sembra andare nella direzione affermativa.

Luigi Mariano Guzzo